CAMERA DEI DEPUTATI N. **2770**

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

COLLETTI, AGOSTINELLI, BONAFEDE, BUSINAROLO, FERRARESI, SARTI, TURCO

Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali. Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici

Presentata il 10 dicembre 2014

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge mira a stabilire una netta separazione tra attività giudiziaria e attività politica al fine di tutelare l'imparzialità e l'immagine stessa del magistrato e della magistratura, evitando ambigui passaggi da una carriera all'altra.

In questi anni abbiamo visto spesso i magistrati avvalersi del proprio diritto costituzionale di cittadini di accedere a cariche elettive, pur conservando (all'esito) il posto di lavoro (articolo 51 della Costituzione). Con questa proposta di legge si mira a limitare, regolamentandoli con ragionevolezza, sia l'accesso dei magistrati a cariche elettive, sia il ritorno nei ranghi d'origine del magistrato eletto (o candidato), pur tenendo conto di quanto stabilito dal terzo comma dell'articolo 51 della Costituzione, relativamente al fatto che chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di conservare il proprio posto di lavoro.

L'articolo 1 della proposta di legge pone limiti alla candidabilità dei magistrati che prestano o hanno prestato servizio presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente nel territorio compreso nella circoscrizione elettorale di riferimento per le elezioni, e gli articoli 14

e 15 prevedono espressamente delle sanzioni disciplinari per i magistrati che violino tali limiti.

L'articolo 2 riguarda l'aspettativa per incarichi di governo e di assessore negli enti locali.

L'articolo 3 concerne la dichiarazione da parte dei magistrati di non versare in condizioni di incandidabilità per gli organi elettivi degli enti territoriali.

L'articolo 4 si riferisce allo *status* dei magistrati in costanza di mandato o di incarico di governo.

Gli articoli 5, 6, 7 e 9 riguardano la disciplina del ricollocamento dei magistrati non eletti, eletti a livello europeo o nazionale, eletti con incarichi di governo nazionale o locale ovvero eletti negli enti territoriali.

L'articolo 8 concerne la ricostruzione della carriera e l'articolo 10 la disciplina applicabile alla magistratura onoraria.

L'articolo 11 prevede espressamente che le disposizioni della presente legge costituiscano princìpi fondamentali in materia di candidabilità e di eleggibilità dei magistrati alle elezioni regionali e di assunzione dell'incarico di assessore regionale.

L'articolo 13 dispone alcune modifiche alla disciplina in materia di astensione e di ricusazione dei giudici.

L'articolo 12 si riferisce alla disciplina transitoria. L'articolo 16 disciplina, infine, l'entrata in vigore.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Candidabilità a cariche elettive e assunzione di incarichi di governo negli enti territoriali)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, inclusi quelli collocati fuori dal ruolo organico, non possono essere candidati per l'elezione alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, senatore o deputato se prestano servizio, o lo hanno prestato nei cinque anni precedenti la data di accettazione della candidatura, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nel territorio della regione compresa, in tutto o in parte, nella circoscrizione elettorale. I medesimi soggetti non possono essere candidati per l'elezione alle cariche di presidente della provincia e di consigliere provinciale o assumere l'incarico di assessore provinciale se prestano servizio, o lo hanno prestato nei cinque anni precedenti la data di accettazione della candidatura o di assunzione dell'incarico, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nel territorio della provincia stessa o di quelle limitrofe. I medesimi soggetti non possono altresì essere candidati per l'elezione alle cariche di sindaco, di consigliere comunale e di consigliere circoscrizionale o assumere l'incarico di assessore comunale se prestano servizio, o lo hanno prestato nei cinque anni precedenti la data di accettazione della candidatura o di assunzione dell'incarico, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nel territorio della provincia in cui è compreso il comune.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, non sono in ogni caso candidabili i magistrati che, all'atto dell'accet-

tazione della candidatura, non siano in aspettativa da almeno un anno.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano in tutti i casi in cui i magistrati interessati hanno cessato di appartenere ai rispettivi ordini giudiziari.

ART.2.

(Aspettativa per incarichi di governo e di assessore negli enti locali).

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari non possono assumere l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri, Vicepresidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Viceministro, Sottosegretario di Stato, assessore provinciale o comunale se, all'atto dell'assunzione dell'incarico, non siano collocati in aspettativa.

ART. 3.

(Dichiarazione di non versare in condizioni di incandidabilità per gli organi elettivi degli enti territoriali).

1. La dichiarazione di accettazione della candidatura agli organi elettivi degli enti territoriali, da parte di magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, è corredata di una dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza delle condizioni di incandidabilità di cui alla presente legge, resa da ciascun candidato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni. Sono comunque fatte salve le violazioni di natura penale.

2. L'accertamento dell'incandidabilità è svolto, in occasione della presentazione delle liste dei candidati ed entro il termine per la loro ammissione, ai sensi del testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a

sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

ART. 4.

*(*Status *dei magistrati in costanza di mandato o di incarico di governo).*

1. L'aspettativa è obbligatoria per l'intero periodo di svolgimento del mandato o dell'incarico di governo sia nazionale che locale e comporta il collocamento fuori ruolo del magistrato. I magistrati in aspettativa conservano il trattamento economico in godimento, senza possibilità di cumulo con l'indennità corrisposta in ragione della carica. È comunque fatta salva la possibilità di optare per la corresponsione della sola indennità di carica. Il periodo trascorso in aspettativa è computato a tutti gli effetti ai fini pensionistici ma non ai fini dell'anzianità di servizio. Il periodo trascorso in aspettativa non può comunque superare dieci anni.

ART. 5.

(Ricollocamento dei magistrati candidati e non eletti).

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, candidati e non eletti al Parlamento europeo, al Senato della Repubblica o alla Camera dei deputati, sono ricollocati nel ruolo di provenienza, ma, nei cinque anni successivi alla data delle elezioni, non possono esercitare le funzioni, né essere a qualsiasi titolo assegnati a un ufficio con competenza ricadente nel territorio della regione compresa, in tutto o in parte, nella circoscrizione elettorale in cui hanno presentato la candidatura.

2. I magistrati di cui al comma 1:

a) se già in servizio presso i collegi giudicanti della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti centrale e della Corte militare d'appello possono essere ricollocati presso l'ufficio

di provenienza solo alle condizioni di cui al comma 4;

b) se già in servizio presso le Procure generali degli organi di cui alla lettera *a)*, nonché presso la Procura nazionale antimafia sono ricollocati presso uno degli organi collegiali di cui alla medesima lettera *a)* per almeno cinque anni e non possono ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di cinque anni.

3. I magistrati candidati e non eletti alla carica di presidente della provincia, di sindaco, di consigliere provinciale, comunale o circoscrizionale sono ricollocati nel ruolo di provenienza e non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni nel distretto della corte d'appello con competenza ricadente nel territorio della provincia o del comune per i quali hanno presentato la candidatura.

4. Il ricollocamento in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 è disposto nella funzione giudicante con vincolo dell'esercizio delle funzioni collegiali per un periodo di cinque anni.

5. Una volta ricollocati in ruolo, i magistrati non possono, in ogni caso, ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di cinque anni.

ART. 6.

(Ricollocamento dei magistrati eletti al Parlamento europeo, al Senato della Repubblica o alla Camera dei deputati).

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari eletti al Parlamento europeo, al Senato della Repubblica o alla Camera dei deputati, alla cessazione del mandato parlamentare, non possono tornare a svolgere le funzioni svolte prima del mandato. Per il ricollocamento dei predetti magistrati si applicano le disposizioni previste dal presente articolo e dai regolamenti di cui all'articolo 8.

2. I soggetti di cui al comma 1, alla cessazione del mandato parlamentare e su loro richiesta, qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento ob-

bligatorio sono tenuti a optare per una delle seguenti ipotesi:

a) essere ricollocati in ruolo in un distretto della corte d'appello diverso da quello in cui è compresa, in tutto o in parte, la circoscrizione elettorale nella quale sono stati eletti e diverso da quello in cui prestavano servizio all'atto del collocamento in aspettativa, con il vincolo dell'esercizio delle funzioni collegiali per un periodo di cinque anni e con il divieto di ricoprire, in tale periodo di tempo, incarichi direttivi o semidirettivi. Essi non possono, comunque, esercitare successivamente le funzioni nel distretto della corte d'appello in cui è compresa la circoscrizione elettorale nella quale sono stati eletti. I magistrati già in servizio presso la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti centrale e la Corte militare d'appello possono essere ricollocati presso l'ufficio di provenienza, con il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di due anni. I magistrati già in servizio presso le relative Procure generali nonché presso la Procura nazionale antimafia sono ricollocati presso un organo collegiale per almeno cinque anni e non possono ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per lo stesso periodo;

b) essere inquadrati in un ruolo autonomo dell'Avvocatura dello Stato, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 1;

c) essere inquadrati in un ruolo autonomo del Ministero della giustizia, con divieto di ricoprire incarichi e funzioni corrispondenti a incarichi direttivi o semidirettivi per almeno cinque anni, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 2;

d) essere collocati a riposo, con contribuzione volontaria, comprensiva anche degli oneri a carico dell'amministrazione, a totale carico del richiedente e senza oneri per il bilancio dello Stato, fino a un massimo di anni cinque di servizio, in aggiunta ai periodi già riscattati e fatto salvo in ogni caso il limite degli anni di

contribuzione per il trattamento pensionistico di anzianità.

3. Le richieste di cui al comma 2, a pena di decadenza dall'impiego, devono essere presentate dai soggetti di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di cessazione del mandato.

4. Il magistrato decaduto dall'impiego ai sensi del comma 3 si considera cessato dall'ordine giudiziario a seguito di dimissioni.

ART. 7.

(Ricollocamento dei magistrati con incarichi di governo nazionale o locale).

1. Ai magistrati nominati Presidente del Consiglio dei ministri, Vicepresidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Viceministro o sottosegretario di Stato, alla cessazione dall'incarico, si applicano le disposizioni degli articoli 4 e 6.

2. Ai magistrati nominati assessore provinciale o assessore comunale, all'atto della cessazione dall'incarico, si applicano le disposizioni dell'articolo 9.

ART. 8.

(Ricostruzione della carriera).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede a disciplinare l'inquadramento dei magistrati di cui agli articoli 6, comma 2, lettera *b)*, 7 e 12, comma 1, lettera *b)*, della presente legge in un ruolo autonomo dell'Avvocatura dello Stato e alla conseguente ricostruzione delle carriere, tenuto conto della tabella B di equiparazione degli avvocati e procuratori dello Stato ai magistrati dell'ordine giudiziario, allegata al testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello

Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia provvede a disciplinare l'inquadramento dei magistrati di cui agli articoli 6, comma 2, lettera *c)*, 7 e 12, comma 1, lettera *c)*, della presente legge in un ruolo autonomo del Ministero della giustizia. Il regolamento disciplina le modalità di tale inquadramento, nonché le funzioni cui esso è finalizzato, con priorità per mansioni di studio e ricerca.

ART. 9.

(Ricollocamento dei magistrati eletti negli enti territoriali).

1. I magistrati eletti alla carica di presidente della provincia, sindaco, consigliere provinciale, comunale o circoscrizionale, una volta cessati dal mandato, per i successivi cinque anni non possono prestare servizio nella regione nella quale ricade la provincia o il comune nel cui ambito hanno espletato il mandato. Una volta ricollocati in ruolo tali magistrati non possono, in ogni caso, ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di cinque anni.

2. I magistrati di cui al comma 1 sono ricollocati nella funzione giudicante e con vincolo dell'esercizio di funzioni collegiali per un periodo di cinque anni.

ART. 10.

(Disciplina applicabile alla magistratura onoraria).

1. I magistrati onorari non possono essere candidati per l'elezione alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, senatore o deputato, presidente della provincia, sindaco, consigliere provinciale, comunale o circoscrizionale nelle circoscrizioni elettorali com-

prese, in tutto o in parte, nel distretto della corte d'appello ove ha sede l'ufficio giudiziario nel quale, a qualsiasi titolo, sono assegnati o esercitano le loro funzioni, ovvero nel quale, a qualsiasi titolo, sono stati assegnati o hanno esercitato le loro funzioni nei dodici mesi precedenti la data di accettazione della candidatura.

2. I magistrati onorari candidati e non eletti alle cariche di cui al medesimo comma 1 e i magistrati onorari cessati dalle cariche di cui al comma 1, nonché quelli che sono cessati dalla carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Vicepresidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Viceministro o Sottosegretario di Stato ovvero di assessore provinciale o comunale non possono esercitare, per un periodo di cinque anni, le loro funzioni, né essere assegnati a qualsiasi titolo ad un ufficio giudiziario ricadente nel distretto della corte d'appello in cui è compresa, in tutto o in parte, la circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni, ovvero nel distretto della corte d'appello in cui esercitavano le loro funzioni o erano assegnati a qualsiasi titolo alla data di accettazione della candidatura ovvero di assunzione del mandato o della carica.

ART. 11.

(Princìpi fondamentali in materia di candidabilità dei magistrati alle elezioni regionali e di assunzione dell'incarico di assessore regionale).

1. Le disposizioni della presente legge costituiscono princìpi fondamentali in materia di candidabilità e di eleggibilità dei magistrati alle elezioni regionali e di assunzione dell'incarico di assessore regionale.

ART. 12.

(Disciplina transitoria).

1. I magistrati in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, alla cessazione del mandato di parlamentare

europeo, senatore, deputato o consigliere provinciale, comunale o circoscrizionale ovvero dell'incarico di governo nazionale, regionale o locale, su loro richiesta, sono tenuti a optare per una delle seguenti ipotesi:

a) essere ricollocati in ruolo con il vincolo di esercizio di funzioni collegiali per un periodo non inferiore a tre anni e con il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di tre anni;

b) essere inquadrati in un ruolo autonomo dell'Avvocatura dello Stato, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 1;

c) essere inquadrati in un ruolo autonomo del Ministero della giustizia, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 2;

d) essere collocati a riposo, con contribuzione volontaria, comprensiva anche degli oneri a carico dell'amministrazione, a totale carico del richiedente e senza oneri per il bilancio dello Stato, fino a un massimo di anni cinque di servizio, in aggiunta ai periodi già riscattati e fatto salvo in ogni caso il limite degli anni di contribuzione per il trattamento pensionistico di anzianità.

ART. 13.

(Modifiche alla disciplina in materia di astensione e di ricusazione dei giudici).

1. All'articolo 36, comma 1, del codice di procedura penale, dopo la lettera *g)* è inserita la seguente:

« *g-bis)* se ha partecipato a consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali, provinciali o comunali ovvero ha ricoperto incarichi di governo nazionale, regionale o locale e una delle parti ha partecipato nei cinque anni precedenti a una di tali consultazioni ovvero ricopre o ha ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi di governo nazionale, regionale o locale; ».

2. All'articolo 37, comma 1, lettera *a)*, del codice di procedura penale, dopo la parola: « *g)* » sono aggiunte le seguenti: « e *g-bis)* ».

3. All'articolo 51, primo comma, del codice di procedura civile, dopo il numero 5) è aggiunto il seguente:

5-bis) se ha partecipato a consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali, provinciali o comunali ovvero ha ricoperto incarichi di governo nazionale, regionale o locale e una delle parti ha partecipato nei cinque anni precedenti a una di tali consultazioni ovvero ricopre o ha ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi di governo nazionale, regionale o locale ».

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 14.

(Sanzioni disciplinari per i magistrati ordinari).

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, è inserito il seguente:

2-bis. Si applica una sanzione non inferiore alla perdita di anzianità per anni quattro per l'accettazione della candidatura alle cariche di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, senatore o deputato e alle cariche elettive delle regioni e degli enti locali, nonché per l'assunzione di incarichi di governo nazionale, regionale e locale in violazione di disposizioni di legge ».

ART. 15.

(Sanzioni disciplinari per i magistrati amministrativi, contabili e militari).

1. Le disposizioni dell'articolo 12, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, introdotto dall'arti-

colo 14 della presente legge, si applicano anche ai magistrati amministrativi, contabili e militari.

ART. 16.

(Entrata in vigore).

1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore sei mesi dopo la data di pubblicazione della medesima legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00

17PDL0028020